



COMUNE DI CELLAMARE
(Città Metropolitana di Bari)

DECRETO SINDACALE N. 5/2022

OGGETTO: REVOCA ASSESSORE COMUNALE ZAMMATARO ANNA ELENA. REVOCA NOMINA VICESINDACO

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 46 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che *“il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i componenti della giunta”* e che per la giurisprudenza acclarata l'atto di nomina è fondato sulla discrezionalità del Sindaco di scegliere gli Assessori a suo insindacabile giudizio ed *“intuitu personae”*;
- l'assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta, non essendo previsti specifici requisiti per la nomina ad Assessore;
- il citato art. 46 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che *“il Sindaco ed il Presidente della Provincia possono revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio”*;

Visto l'art. 35 dello statuto comunale di Cellamare disciplinante la revoca degli assessori secondo cui *“La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori”*;

Richiamato il decreto sindacale n. 12 del 05.06.2019 con cui la sig.ra Zammataro Anna Elena è stata nominata componente della Giunta comunale, con delega delle funzioni relative ai seguenti servizi ed uffici: - appalti e contratti; contenzioso; marketing territoriale; cultura;

Richiamato il decreto sindacale n. 14 del 05.06.2019 mediante cui la sig.ra Zammataro Anna Elena è stata nominata Vicesindaco;

Richiamato il successivo decreto sindacale n. 14 del 22.10.2020 mediante cui venivano conferite alla sig.ra Zammataro Anna Elena le deleghe in materia di contenzioso, marketing territoriale e attività produttive e veniva dato atto che le

deleghe in materia di cultura e appalti, contratti venivano rimesse in capo al Sindaco;

Considerato opportuno procedere alla rimodulazione dei componenti della Giunta comunale al fine di favorire un ricambio e rinnovamento nella composizione dell'esecutivo, dando atto che tale disposizione si basa su valutazioni di opportunità politico-amministrative, con l'obiettivo precipuo di perseguire con piena efficienza il programma politico, in favore della cittadinanza e nel rispetto del buon andamento e dell'imparzialità della P.A.;

Evidenziata l'importanza di garantire al Sindaco la possibilità di proseguire il programma politico e di assicurare la coesione e l'unità di indirizzo della Giunta, fermo restando l'apprezzamento per la competenza e la professionalità possedute nonché per l'impegno sinora profuso dall'Assessore e Vicesindaco Zammataro;

Dato comunque atto che la valutazione degli interessi coinvolti nel procedimento di revoca è rimessa in via esclusiva al Sindaco, cui compete la scelta delle persone di cui avvalersi per l'amministrazione dell'Ente;

Dato atto che il provvedimento di revoca di un Assessore non richiede comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 in quanto, come stabilito dal Consiglio di Stato - Sez. V – nella sentenza n. 280/2009, replicando la sentenza n. 209/2007 e Consiglio di Stato – Sez. V – n. 4057/2012, *“la revoca dell’incarico di Assessore è immune dalla previa comunicazione di avvio del procedimento in considerazione della specifica disciplina normativa vigente, giacchè le prerogative della partecipazione possono essere invocate quando l’ordinamento prende in qualche modo in considerazione gli interessi privati, in quanto ritenuti idonei ad incidere sull’esito finale per il migliore perseguimento dell’interesse pubblico, mentre tale partecipazione diventa indifferente in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al Sindaco, cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi, per l’amministrazione del Comune nell’interesse della comunità locale, con sottoposizione del merito del relativo operato unicamente alla valutazione del Consiglio Comunale”*;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il CCNL 21.05.2018;

DECRETA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di revocare, per i motivi di cui in premessa e che qui s'intendono integralmente richiamati, il proprio Decreto n. 12 del 05.06.2019, nella parte in cui si nomina Assessore la sig.ra Zammataro Anna Elena, nonché il successivo Decreto n. 14 del 22.10.2020 di conferimento deleghe, dando atto che la revoca della nomina alla carica di Assessore comporta, contestualmente, la revoca a

tutte le deleghe conferite dal Sindaco in ragione della carica istituzionale conferita,

2. **di revocare** altresì, per i motivi di cui in premessa e che qui s'intendono integralmente richiamati, il proprio Decreto n. 14 del 05.06.2019, nella parte in cui si nomina Vicesindaco la sig.ra Zammataro Anna Elena;

3. **di dare atto** che le predette revoche hanno efficacia immediata e che, pertanto, fino ad altra decisione tutte le attività politico amministrative inerenti le deleghe dapprima conferite alla sig.ra Zammataro fanno capo al Sindaco;

4. **di disporre** che il presente atto venga notificato all'interessato;

5. **di comunicare** il presente atto al Consiglio Comunale nella sua prossima adunanza;

6. **di comunicare** il presente atto per opportuna conoscenza al sig. Prefetto di Bari

Ai sensi della normativa vigente contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Puglia entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, va affisso all'albo pretorio per gg. 15 consecutivi

Cellamare, 03/02/2022



IL SINDACO
Sig. Gianluca Vurchio

